

SR45 - LEGA CALCIO SERIE B/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 E 2028/2029

Provvedimento n. 30744

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 luglio 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante *"Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"*;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Nazionale Professionisti Serie B è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, Linee Guida *"per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole"* previste in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive *"condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione"*;

VISTO, inoltre, l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle Linee Guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008 della Lega Nazionale Professionisti Serie B per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 pervenute in data 24 maggio 2023;

VISTA la consultazione pubblica indetta dall'Autorità con delibera del 13 giugno 2023;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito, anche "LNPB") associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (di seguito "FIGC") che partecipano ai Campionati di Serie B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La LNPB, quale associazione di categoria di società sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa.

Tra i compiti affidati alla LNPB rientrano l'organizzazione del Campionato di Serie B - articolato nei tornei *"Regular Season"*, *"Play-Off"* e *"Play-Out"* - e della manifestazione del Campionato Primavera 2.

2. Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito, anche "Decreto Melandri" o, semplicemente, "Decreto"), riconosce alla LNPB, quale organizzatore delle predette competizioni, e alle società sportive, in quanto organizzatori dei singoli eventi di tale competizione, la contitolarità dei relativi diritti audiovisivi e ne attribuisce l'esercizio alla stessa LNPB.

II. IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA

3. Di seguito vengono riportati sinteticamente i principali contenuti nelle Linee Guida predisposte dalla LNPB, così come comunicati all'Autorità con nota del 24 maggio 2023.

i. Diritti oggetto di commercializzazione e format degli eventi

4. Le Linee Guida in esame disciplinano la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 nel rispetto di condizioni di equità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Per ciascuna competizione la durata di ogni singola licenza potrà essere diversa.

5. La LNPB procederà alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi) relativi alle competizioni da essa organizzate, vale a dire il Campionato di Serie B e il Campionato Primavera 2.

6. Il formato del Campionato di Serie B è composto dalla stagione regolare (nel seguito, anche, *"Regular Season"*) e dalle successive fasi, denominate *"Play-Off"* e *"Play-Out"*. La stagione regolare prevede la partecipazione di 20 (venti) squadre, con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 380 (trecentottanta) eventi nella stagione regolare. Il Campionato di norma

si svolge tra la seconda metà del mese di agosto e il successivo mese di giugno. Ciascuna giornata del Campionato di Serie B si articola normalmente in più giorni di gara, di norma tra il venerdì e il lunedì¹.

Le squadre classificate al 1° e 2° posto della stagione regolare del Campionato di Serie B sono direttamente promosse al Campionato di Serie A della stagione successiva, mentre le squadre classificate dal 3° fino all'8° posto, disputano una fase di "Play-Off" con formula sottoposta ogni stagione sportiva alla approvazione della FIGC². Le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto della stagione regolare del Campionato di Serie B retrocedono direttamente al Campionato Lega Pro della stagione successiva mentre le squadre classificate al quartultimo e quintultimo posto disputano una fase di "Play-Out", con partite di andata e ritorno, con formula sottoposta ogni stagione sportiva alla approvazione della FIGC, per individuare la quarta società che retrocede dalla Serie³.

7. Nell'ambito delle norme definite da FIGC,, la LNPN determina le regole di partecipazione (quali, a mero titolo esemplificativo, il numero delle squadre partecipanti, nonché il numero delle squadre promosse e retrocesse) e/o le regole di svolgimento (quali, a mero titolo esemplificativo, il *format* delle competizioni, il calendario delle competizioni, le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi delle competizioni da essa organizzate riservandosi altresì, a titolo esemplificativo, la facoltà di apportare modifiche ai regolamenti sportivi nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento sportivo, introdurre meccanismi di spareggi, *Play Off* e/o *Play Out*) e conseguentemente, il numero totale di gare da disputarsi.

8. Il periodo e le regole di svolgimento delle Competizioni possono subire modificazioni in ragione di provvedimenti legislativi o regolamentari, anche di natura straordinaria, emanati dalle competenti autorità governative o sportive. Tali modificazioni (inclusa, senza limitazione di quanto precede e in via esemplificativa, la sospensione delle competizioni per ragioni sanitarie, o il loro svolgimento a porte chiuse, o in orari di distribuzione di giornate e gare diverse dall'ordinario) non costituiscono titolo perché i licenziatari possano avanzare qualsivoglia richiesta di riduzione e/o modifica del corrispettivo. Alla LNPN è, inoltre, riservata la facoltà di apportare modifiche ai regolamenti sportivi nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento sportivo.

ii. Criteri di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi

9. La LNPN intende mantenere una strategia flessibile nel corso del processo di commercializzazione per favorire la concorrenza tra i diversi operatori della comunicazione e, nel contempo, perseguire il miglior risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi.

10. La LNPN intende espletare in prima istanza distinte procedure competitive di vendita centralizzata e formare più pacchetti che si differenziano tra loro a seconda del mercato cui sono destinati e del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento.

11. La composizione di ogni pacchetto e la disciplina che ne regola lo sfruttamento saranno descritte nel corrispondente invito a presentare offerte. Conseguentemente, gli inviti a presentare offerte disciplinano i rapporti tra la LNPN e gli assegnatari in conformità al disposto del Decreto Legislativo n. 9/2008 e delle presenti Linee Guida.

12. La LNPN, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del Decreto Legislativo n. 9/2008⁴, si riserva comunque di commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta di tutti gli eventi del Campionato di Serie B o della competizione Primavera 2, o di assegnare a un solo operatore tutti i pacchetti relativi alle dirette.

Inoltre, nelle Linee Guida, viene fatto presente che, con riferimento all'offerta dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie B e alla competizione Primavera 2, non trovano applicazione alcune previsioni del Decreto (*i.e.* articolo 8, commi 2 e 3, articolo 9, comma 4, articolo 14, comma 4).

13. Ciò posto, le Linee Guida definiscono i criteri di formazione riguardanti i seguenti pacchetti di diritti: (i) pacchetti esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale; (ii) pacchetti esercitabili su base non esclusiva nel territorio nazionale; (iii) pacchetti audio; (iv) pacchetti destinati al mercato internazionale. La LNPN si riserva poi la facoltà di formare pacchetti di diritti audiovisivi per le piattaforme emergenti che fossero eventualmente identificate in futuro dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

¹ [Sono previsti alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla LNPN in orari non occupati dagli impegni della rappresentativa nazionale maggiore e preferibilmente dalle Coppe europee.]

² [L'attuale formula prevede:

i. un turno preliminare fra le squadre classificate al 5°, 6°, 7° e 8° posto nella stagione regolare;

ii. due semifinali fra le vincenti con le squadre classificate al 3° e 4° posto della stagione regolare, con partite di andata e ritorno;

iii. la finale con partite di andata e ritorno.

Se, tuttavia, fra la 3a e la 4a classificata della stagione regolare ci sono quattordici o più punti di differenza, non si giocano i play-off e anche la 3a classificata della stagione regolare viene promossa direttamente.]

³ [Tuttavia la squadra classificata al quartultimo posto della stagione regolare retrocede direttamente se la separano quattro o più punti dalla squadra classificata al quintultimo posto.]

⁴ ["Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonché quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14, comma 4".]

14. I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale sono i seguenti (paragrafo 23 delle Linee Guida, lettere dalla a) alla m)):

- a) i pacchetti vengono formati tenuto conto delle condizioni di mercato e, quindi, ai fini dell'esercizio dei diritti audiovisivi per singola piattaforma (vendita "per piattaforma") o secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (vendita "per prodotto"), ovvero con entrambe le modalità per determinati eventi; criteri comuni saranno previsti per tutte le forme di trasmissione per utenti domestici o per esercizi commerciali degli eventi organizzati dalla LNPB;
- b) nella formazione dei singoli pacchetti la LNPB tiene conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei terminali di visualizzazione;
- c) gli inviti a presentare offerte possono consentire - fissandone corrispettivi e prezzi di accesso - particolari forme di sfruttamento che prescindono dal tipo di piattaforma utilizzata;
- d) l'offerta iniziale al mercato include, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari al 50% degli eventi del Campionato di Serie B. La LNPB si riserva di destinare successivamente alla commercializzazione un numero diverso di dirette;
- e) in caso di vendita "per prodotto" o in caso di vendita con entrambe le modalità (per piattaforma e per prodotto) la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie B o della competizione Primavera 2 può includere più pacchetti di diritti audiovisivi;
- f) la commercializzazione prevede la trasmissione in chiaro di immagini salienti e di immagini correlate. La LNPB si riserva la facoltà di procedere alla commercializzazione di almeno un autonomo pacchetto per la trasmissione in chiaro di immagini salienti in differita e di immagini correlate del Campionato di Serie B, tra cui le interviste, anche con prima messa in onda in fasce orarie successive al giorno di gara;
- g) ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del Decreto Legislativo n. 9/2008, la LNPB si riserva di commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta di tutti gli eventi del Campionato di Serie B e/o del Campionato Primavera 2 o di assegnare a un solo operatore tutti i pacchetti relativi alle trasmissioni in diretta degli eventi di tali Competizioni;
- h) quanto alle interviste ai tesserati, verrà predisposta una disciplina che valorizzi i contributi diretti dei protagonisti degli eventi;
- i) è prevista la riserva a favore delle società sportive e della LNPB dei diritti di cui ai paragrafi 50 e 51 delle presenti Linee Guida;
- j) gli inviti a presentare offerte e/o le offerte al mercato contengono l'indicazione relativa alla messa a disposizione da parte di LNPB del segnale audiovisivo degli eventi nonché il relativo prezzo di accesso al segnale;
- k) agli assegnatari di determinati pacchetti può essere conferito il diritto di fruire di integrazioni delle immagini degli eventi e/o di accedere a particolari modalità produttive;
- l) verrà predisposta una disciplina per gli sfruttamenti pubblicitari concessi agli assegnatari. È fatta salva la facoltà della LNPB e delle società sportive di dare autonomamente corso, nel rispetto della normativa applicabile, a sfruttamenti pubblicitari non espressamente concessi agli assegnatari e/o individuati nei corrispondenti inviti a presentare offerte;
- m) i criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in diretta per gli esercizi commerciali delle immagini degli eventi del Campionato di Serie B (escluse, per esempio, interazioni tra i campi per la simultanea visione degli eventi in un unico contesto) saranno identici ai criteri che saranno adottati per gli utenti domestici, fermo il principio che un solo licenziatario potrà acquisire in esclusiva un pacchetto con le dirette di tutti gli eventi.

15. I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base non esclusiva nel territorio nazionale sono i seguenti (punto 24 delle Linee Guida):

- a) lo sfruttamento dei diritti non esclusivi è consentito in forme che garantiscano un proficuo sfruttamento dei pacchetti non esclusivi da parte dei relativi assegnatari senza però pregiudicare lo sfruttamento dei diritti esclusivi;
- b) la commercializzazione può includere uno o più pacchetti di diritti non esclusivi esercitabili in chiaro nell'intero territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti in differita nella fascia oraria da determinarsi all'atto della pubblicazione della relativa offerta al mercato;
- c) può essere prevista l'offerta di un pacchetto di diritti rivolto all'emittenza locale relativo alle immagini salienti da esercitarsi con embarghi e modalità tali da non pregiudicare lo sfruttamento dei diritti sulle dirette e degli altri diritti di immagini salienti commercializzati su base nazionale;

16. Rimane ferma la facoltà della LNPB di convertire da non esclusivi a esclusivi i diritti non assegnati e viceversa o di abbinare diritti non esclusivi ai pacchetti esclusivi purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti primari esclusivi per il territorio italiano.

17. La LNPB intende valutare, in base alle condizioni di mercato, la possibilità di riproporre anche per il prossimo ciclo di commercializzazione il meccanismo già utilizzato nel precedente ciclo, che prevede la commercializzazione in forma non esclusiva di tutte le gare del Campionato di Serie B, comprensive di *Play Off* e *Play Out*, con specifico pacchetto destinato alle piattaforme DTT e DTH e un pacchetto destinato alla piattaforma *Internet* con modulazione di prezzo in ragione del numero di acquirenti per singolo pacchetto. Quale variante potrebbe essere prevista la predisposizione di un pacchetto composto da una gara per ogni singola giornata, che verrà scelto da parte della LNPB, da offrire in forma esclusiva, con facoltà per il licenziatario di trasmissione anche in chiaro.

18. In ragione delle continue evoluzioni in ambito digitale, LNPB potrà valutare, sia a livello nazionale che internazionale, l'opportunità di offrire al mercato specifici pacchetti di diritti secondari relativi a immagini salienti e/o correlate, in forma esclusiva e/o non esclusiva, destinati allo sfruttamento su piattaforme digitali, incluso su piattaforme di social media, anche al fine di promuovere le competizioni, intercettare nuovi segmenti di pubblico e rispondere a sempre più diffuse abitudini di consumo.

19. I criteri di formazione dei pacchetti di diritti radiofonici esercitabili nel territorio nazionale sono i seguenti (paragrafo 26 delle Linee Guida):

a) la commercializzazione include un pacchetto di diritti radiofonici con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie B da esercitare su base esclusiva in ambito nazionale;

b) la commercializzazione include anche pacchetti destinati a operatori in ambito locale o nazionale o in entrambi gli ambiti, esercitabili su base non esclusiva, che contemplino fino a un massimo di quattro estratti sonori in diretta, di significativa durata, relativi agli eventi del Campionato di Serie B, in modo tale che la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento dei pacchetti degli altri assegnatari e faccia salvo l'esercizio del diritto di cronaca come previsto dal Regolamento per l'esercizio della cronaca radiofonica emanato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La LNPB si riserva poi di confezionare pacchetti di diritti radiofonici per la competizione Primavera 2.

20. La LNPB, in ragione delle disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge c.d. PNRR-*bis* (Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con Legge del 29 giugno 2022, n. 79), procederà alla commercializzazione dei diritti audiovisivi nei territori internazionali, singolarmente intesi o accorpatisi in specifiche aree geografiche senza obbligo di esperire procedure competitive e senza limiti temporali di durata dei singoli contratti dando corso a trattative con gli operatori e/o gli intermediari in grado di garantire la migliore valorizzazione dei diritti, tenendo conto delle specificità richieste nei diversi territori.

21. La LNPB attuerà forme di commercializzazione orientate alle suddette logiche di mercato e potrà, anche rispetto a singole aree geografiche, procedere alla commercializzazione dei diritti audiovisivi anche attraverso accordi di distribuzione. Il soggetto o i soggetti assegnatari dei diritti audiovisivi dovranno attuare una strategia di distribuzione e diffusione orientata a salvaguardare la fruizione degli eventi nei territori in cui sia forte la presenza di comunità italiane, a beneficio delle quali può essere previsto un livello minimo di diffusione anche in lingua italiana, orientata a massimizzare la visibilità degli eventi.

22. La LNPB si riserva, inoltre, sia a livello nazionale che a livello, internazionale di commercializzare i diritti c.d. "betting", nonché i diritti per la realizzazione di *Non Fungible Tokens* ("NFT") e i diritti connessi al Metaverso, nonché eventuali successive evoluzioni in relazione ai diritti connessi a tecnologie di futura invenzione che siano oggetto di prodotti riferiti alle intere Competizioni organizzate dalla LNPB. Per diritti di *betting* si intendono i diritti di trasmettere, distribuire e mettere a disposizione sia tramite *personal computer*, *tablet* e/o dispositivi di telefonia mobile che in centri scommesse la diretta degli eventi, come parte di prodotti, servizi o applicazioni leciti nel settore delle scommesse. I predetti diritti verranno commercializzati con modalità scelte a discrezione della LNPB.

iii. Le procedure di assegnazione

23. Le procedure di commercializzazione dei diritti audiovisivi si svolgono in base alle regole del diritto privato. La LNPB, all'atto dell'espletamento delle procedure competitive e dell'assegnazione dei diritti audiovisivi compresi nei pacchetti, opera in posizione di autonomia privata.

24. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione:

(i) devono essere primari operatori del settore nazionale e internazionale, intendendosi per tali gli operatori in grado di disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale (dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno l'80% della popolazione italiana nel territorio nazionale), dei mezzi e dell'organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione, secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte;

(ii) non devono trovarsi in situazione di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile rispetto ad altri operatori della comunicazione o a intermediari indipendenti partecipanti alla procedura per i medesimi pacchetti, pena l'esclusione.

25. La LNPB precisa che, con riferimento ai diritti audiovisivi esercitabili nel territorio internazionale, le interlocuzioni/trattative potranno essere svolte sia con operatori della comunicazione sia con agenzie sia con altri intermediari di qualsiasi nazionalità. I soggetti devono possedere comprovata capacità nel settore dello sfruttamento (se operatori) e/o della distribuzione internazionale (se intermediari) dei diritti audiovisivi riferiti ad eventi sportivi e al calcio, in particolare, sulla base di un proprio *management* esperto di tali mercati internazionali per quanto riguarda intermediari indipendenti, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite da soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione secondo criteri che saranno indicati. Sia per quanto riguarda la commercializzazione nel territorio nazionale che internazionale, non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive o alle interlocuzioni/trattative operatori della comunicazione e/o intermediari per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione. Inoltre, non sono ammessi a partecipare i soggetti con i quali sia pendente contenzioso per mancato o ritardato pagamento di

corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi a oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito a procedure competitive precedenti, eccezion fatta per quei soggetti che abbiano corredo l'offerta con garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto.

26. Gli intermediari indipendenti non devono trovarsi in situazioni di controllo o collegamento ovvero di controllo analogo rispetto a operatori di comunicazione, alla LNPB e alle società sportive, devono possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti, nonché soddisfare alcuni requisiti di solvibilità e affidabilità, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione⁵.

27. La LNPB precisa che, nei casi sopra indicati, saranno esclusi dalla procedura ambedue i soggetti che si trovino in rapporto di controllo o collegamento ai sensi delle disposizioni citate. Si procederà ugualmente all'esclusione quando le offerte di due o più operatori partecipanti alla gara siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale.

28. La notizia dell'avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva nel territorio nazionale e dei relativi termini per l'invio delle offerte è pubblicata su due quotidiani a diffusione nazionale, sul sito ufficiale della LNPB e diffusa mediante apposito comunicato stampa in pari data. Inoltre, nel solo sito ufficiale della LNPB sono analiticamente descritti i contenuti dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione. I termini di presentazione delle offerte sono fissati secondo criteri di ragionevolezza, comunque non inferiori a quindici giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte.

29. Le offerte devono essere depositate in busta chiusa presso la sede legale della LNPB entro il termine previsto dal corrispondente invito a presentare offerte. Ogni busta deve contenere una singola e autonoma offerta per il pacchetto che s'intende acquisire.

30. La LNPB valuta l'ammissibilità delle offerte in base ai criteri previsti nelle Linee Guida e ammette a partecipare alla procedura i soli soggetti, tra gli offerenti, che:

- siano in possesso dei, e incondizionatamente accettino, i requisiti, i limiti e gli obblighi tutti previsti nelle presenti Linee Guida e nel pertinente invito a offrire;
- offrano garanzie di adempimento che la LNPB giudichi soddisfacenti con giudizio discrezionale;
- dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno l'80% della popolazione italiana nel territorio nazionale riguardo ai pacchetti per il mercato nazionale.

31. La LNPB considererà come irricevibili le offerte sottoposte a qualsiasi tipo di condizione. Inoltre, qualora sia pendente nei confronti dell'offerente un contenzioso con la LNPB per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi a oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito alla procedura competitiva immediatamente precedente a quella in corso, il soggetto offerente dovrà, a pena di inefficacia della sua offerta, dare garanzia fideiussoria per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto.

32. Delle offerte che risultano ammesse a partecipare alla procedura, la LNPB redige graduatoria sulla base del prezzo contemplato da ciascuna offerta. Si procederà, quindi, all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle Linee Guida e dagli inviti a presentare offerte.

33. Nel caso di pacchetti non assegnati, la LNPB decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti medesimi. Dell'avvio di trattative private viene dato invito a partecipare sul sito ufficiale della LNPB nel termine massimo di trenta giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste o dalla data in cui i diritti rientrano nella disponibilità della stessa LNPB. Alle trattative private sono ammessi tutti i soggetti che abbiano comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito a parteciparvi.

34. Ogni trattativa privata relativa ai diritti esclusivi da esercitarsi nel territorio nazionale si svolgerà in un'unica giornata presso la sede che verrà individuata dalla LNPB e comunicata agli offerenti in risposta all'adesione degli stessi alla trattativa privata. I soggetti partecipanti saranno uditi in separate sale dal Presidente assistito da propri dirigenti e/o consulenti, e alla presenza di un notaio. Eventuali modifiche ai pacchetti saranno comunicate dalla LNPB in sede di trattativa, al termine della quale ognuno dei partecipanti dovrà presentare l'offerta mediante deposito della stessa in busta chiusa consegnata al notaio presente incaricato della ricezione. Il notaio procederà all'apertura delle buste entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione delle offerte. Fino a tale termine massimo le offerte saranno custodite presso il notaio. Dell'esito di ciascuna trattativa privata per i diritti relativi al territorio nazionale viene data notizia sul sito ufficiale della LNPB.

35. Qualora, in sede di trattativa privata, nel corso dei sessanta giorni, la LNPB non riceva alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, può intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori trenta giorni, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti. L'eventuale esito negativo delle procedure competitive deve essere dichiarato dalla competente Assemblea della LNPB.

⁵ [Infatti, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008, l'intermediario indipendente ammesso a partecipare alle procedure competitive relative al territorio nazionale non può trovarsi in situazione di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto agli operatori della comunicazione, alla LNPB e/o agli organizzatori degli eventi.]

La LNPB ricorda che resta ferma, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare i diritti e di procedere alla commercializzazione tramite il proprio Canale.

36. Nel caso di pacchetti rientrati nella propria disponibilità a seguito della risoluzione di un contratto di licenza o per altra causa, la LNPB si riserva di intraprendere nuove procedure competitive tramite invito a offrire o trattative private (in caso di urgenza) e/o utilizzare i diritti audiovisivi attraverso il proprio canale tematico.

37. Le tipologie dei diritti audiovisivi esercitabili, sia su base esclusiva, sia su base non esclusiva, vengono di massima determinate dalla LNPB contestualmente all'avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti per le dirette in territorio nazionale e, in pendenza di contratti di licenza, possono essere modificate purché non vengano pregiudicati i diritti audiovisivi primari esclusivi per il territorio italiano di quest'ultimi.

38. Dell'avvio di procedure di assegnazione relative a pacchetti non esclusivi è data notizia sul sito ufficiale della LNPB. L'assegnazione dei pacchetti non esclusivi è perfezionata dalla LNPB nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino le condizioni di vendita, offrano il prezzo richiesto dalla LNPB e trasmettano, debitamente sottoscritto, il contratto di licenza standard, il cui testo viene allegato all'offerta al mercato e contestualmente pubblicato sul sito ufficiale della LNPB.

39. È facoltà della LNPB accettare adesioni ai pacchetti non esclusivi anche nel corso o dopo il decorso della prima o della seconda stagione sportiva cui le presenti Linee Guida sono riferite. In tal caso il corrispettivo è dovuto dall'operatore *pro rata temporis* in relazione alla durata effettiva della licenza ove ne ricorrano i presupposti. Infine, per tali pacchetti la LNPB ha la facoltà di accettare richieste di assegnazione la cui efficacia retroagisca all'inizio della stagione sportiva in corso al momento della richiesta, previa corresponsione dell'intero corrispettivo.

40. È, altresì, facoltà della LNPB concedere alle emittenti locali che formulino richiesta di assegnazione di un pacchetto di diritti non esclusivi il diritto di recedere dalla licenza per quella o quelle stagioni sportive in cui nessuna squadra del bacino di utenza dell'emittente locale interessata disputi la competizione oggetto del pacchetto in questione.

41. Qualora la LNPB intenda procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi di una competizione esercitabili nel territorio italiano a un intermediario indipendente, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 9/2008, svolge apposita procedura competitiva, dandone notizia mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul suo sito ufficiale e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. L'assegnazione dei diritti avviene tramite procedura competitiva avente i medesimi criteri previsti per l'assegnazione diretta dei diritti esclusivi. La LNPB procede all'effettiva assegnazione dei diritti audiovisivi all'intermediario indipendente selezionato una volta decorso il termine previsto dalla legge dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella relativa procedura competitiva.

L'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti di concerto con la LNPB e previa approvazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, fermo il rispetto delle procedure competitive previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 9/2008.

42. Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto delle Linee Guida e di tutte le prescrizioni dell'invito a presentare offerte relative al pacchetto a esso aggiudicato, del Regolamento Produzioni Audiovisivi, delle Linee Editoriali, degli altri regolamenti e delle comunicazioni della LNPB nonché della normativa sportiva nazionale e internazionale in quanto applicabili e nel rispetto del Codice Media e Sport e di tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse.

43. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008 è fatto divieto agli operatori della comunicazione assegnatari di sottoscrivere con terzi accordi di sublicenza. Il licenziatario, solo se previsto dal pacchetto assegnato, potrà concludere, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del Decreto e previa autorizzazione a titolo oneroso della LNPB, accordi non esclusivi aventi a oggetto la ritrasmissione integrale e simultanea o differita del palinsesto, contraddistinto dal proprio marchio, su una o più delle piattaforme audiovisive di terzi operatori.

44. Ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 9/2008, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a sub-concedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie prevedendo nei contratti di *sub*-licenza stipulati con gli operatori il diritto discrezionale per la LNPB di risolvere, previa diffida ad adempiere, l'assegnazione al licenziatario e di subentrare nei suddetti contratti qualora le condizioni patrimoniali dell'intermediario indipendente (ritardo superiore ai trenta giorni nel pagamento di una delle rate di licenza) siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che il licenziatario adempia tempestivamente o presti, altrettanto tempestivamente, idonea garanzia.

Inoltre, è fatto obbligo a tutti gli assegnatari dei diritti di imporre agli utilizzatori finali dei prodotti audiovisivi (utenti privati ed esercizi commerciali) il divieto di far uso dei prodotti audiovisivi per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli eventi in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti, salvo che tali attività non siano espressamente consentite.

45. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008, l'operatore della comunicazione è tenuto a darne comunicazione alla LNPB con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'evento/i considerato/i.

46. Nei suddetti casi, così come nel caso che la LNPB abbia avuto notizia, ragionevolmente attendibile e di cui abbia avuto poi riscontro, che l'assegnatario non eserciterà diritti audiovisivi, o nel caso in cui sussistano ragioni oggettivamente verificate per le quali i diritti audiovisivi non siano esercitati, la LNPB provvede ad aggiudicare tali

diritti audiovisivi non esercitati ad altri operatori della comunicazione mediante trattativa privata esperita ai sensi del paragrafo 36 delle Linee Guida, o ad esercitarli direttamente con le modalità previste ai precedenti paragrafi 17 e 19 (delle Linee Guida).

47. I diritti audiovisivi che non siano esercitati dall'assegnatario - a livello nazionale - devono essere offerti anche alle emittenti locali, che possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie B, le emittenti locali, cui fossero offerti e successivamente assegnati diritti audiovisivi non esercitati dagli assegnatari, possono esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo in forma ad accesso condizionato a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui si disputano le gare. Ai fini delle precedenti previsioni, la LNPN pubblica sul proprio sito ufficiale l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegna i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne facciano richiesta. Fatto salvo quanto sopra previsto, il contratto di licenza stipulato con l'operatore della comunicazione resta invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo da esso dovuto alla LNPN in esito all'assegnazione non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato⁶.

48. In caso di mancato rispetto da parte dell'assegnatario di condizioni essenziali previste dal Decreto Legislativo n. 9/2008, dalle presenti Linee Guida, dall'invito a presentare offerte ovvero dal contratto di licenza, quali verranno specificate nella relativa documentazione contrattuale, la LNPN ha facoltà di dichiarare decaduta l'assegnazione e risolvere di diritto il relativo contratto di licenza.

Nel caso sopra previsto, la LNPN può procedere ad assegnare i suddetti diritti mediante invito a trattativa privata esperita ai sensi del paragrafo 37 per quanto riguarda i diritti relativi al territorio nazionale ovvero tramite le modalità che verranno stabilite nei contratti di licenza per i diritti internazionali, o ad esercitarli direttamente con le modalità previste ai precedenti paragrafi 17 e 19.

iv. L'offerta del canale

49. In caso di mancata assegnazione di pacchetti di diritti audiovisivi di dirette, la LNPN potrà gestire e commercializzare un proprio Canale, in modalità a pagamento, di cui avrà piena responsabilità editoriale e che produrrà direttamente.

50. Il Canale lineare e/o *on demand* sarà commercializzato, in forma non esclusiva, in modalità B2C o in modalità B2B2C anche mediante accordo di distribuzione con soggetti terzi, da individuarsi senza vincolo di procedure e in regime di autonomia privata.

51. In tutte le ipotesi la commercializzazione del Canale integra una distribuzione "diretta agli utenti", costituendo il Canale un prodotto audiovisivo finito, chiuso e non modificabile, realizzato ed edito da LNPN per l'utente, senza alcun intervento successivo degli operatori della comunicazione e/o del/i distributore/i.

III. VALUTAZIONI

52. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

53. In questa sede, l'Autorità è chiamata a esaminare le Linee Guida approvate dalla LNPN ai fini dell'approvazione, previo accertamento, per i profili di competenza, della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del citato Decreto Legislativo n. 9/2008 (articolo 6, comma 6).

54. Ciò premesso, le valutazioni che seguono lasciano impregiudicata la facoltà dell'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione del Decreto e delle Linee Guida, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (articolo 20 del Decreto). Inoltre, esse tengono conto dell'attuale quadro normativo disegnato sia dalla normativa *antitrust* nazionale e comunitaria sia dal Decreto Melandri in tema di vendita collettiva dei diritti audiovisivi relativi a eventi sportivi, compresa la recente modifica normativa di tale Decreto, per mezzo della legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, (recante "*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*", il c.d. "*Aiuti-quater*"), che, in particolare ha modificato l'articolo 10, comma 1, estendendo la durata massima possibile dei contratti di licenza da tre a cinque anni.

55. L'articolo 7, comma 8, del Decreto - in considerazione del più ridotto valore economico dei diritti audiovisivi relativi agli eventi del Campionato di calcio di Serie B rispetto a quelli concernenti il Campionato di calcio di Serie A - detta una disciplina giuridica semplificata, che esonera la LNPN dall'applicazione di alcune disposizioni.

56. In primo luogo, per i diritti audiovisivi del Campionato di Serie B non vige il divieto di acquisire in esclusiva da parte di un unico operatore tutti i pacchetti relativi alle dirette (non applicazione dell'articolo 9, comma 4, del citato Decreto). Inoltre, la LNPN: i) nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, non è tenuta a predisporre più pacchetti (non applicazione dell'articolo 8, comma 2); ii) non è tenuta a predisporre pacchetti tra loro equilibrati, in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per

⁶ [I diritti audiovisivi si considerano esercitati qualora l'evento venga trasmesso, almeno in parte, in diretta o in differita, attraverso la piattaforma o una delle piattaforme indicate nel relativo pacchetto di diritti audiovisivi.]

gli utenti (non applicazione dell'articolo 8, comma 3); iii) non è tenuta a contribuire allo sviluppo e alla crescita delle piattaforme emergenti, concedendo in licenza direttamente a esse diritti audiovisivi che tra l'altro includano una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda (non applicazione dell'articolo 14, comma 4).

57. Ciò posto, la disposizione delle Linee Guida secondo cui la commercializzazione include, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari al 80% degli eventi del Campionato di Serie B, è conforme a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 9/2008, il quale non contempla un obbligo di commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione, ma prescrive all'organizzatore della competizione di indicare nelle Linee Guida il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione.

58. Tuttavia, per quanto concerne la formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale, le Linee Guida forniscono soltanto una descrizione estremamente generica dei criteri che la LNPNB intende seguire.

59. In ordine al grado di dettaglio dei criteri di formazione dei pacchetti, questo deve essere valutato alla luce della necessità di fornire un numero minimo di informazioni idonee a permettere una valutazione circa la conformità ai principi ispiratori del Decreto, nonché ai limiti da esso posti, con particolare riguardo alle caratteristiche degli eventi - quali il grado di appetibilità degli stessi - da cui consegue la possibilità di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse.

60. In merito ai criteri individuati al fine di preservare un equilibrio competitivo, si osserva che tali criteri devono portare alla predisposizione di pacchetti conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con specifico riferimento all'effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e di appetibilità degli eventi. In particolare, i pacchetti relativi ai diritti esclusivi dovrebbero essere predisposti in modo da favorire la competizione tra operatori, permettendo loro di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse.

61. Come rilevato in precedenti interventi in sede di valutazione delle Linee Guida adottate dalla LNPNB e, in particolare, in occasione della trasmissione delle Linee Guida relative a precedenti cicli di commercializzazione⁷, alla luce del divieto di *sub*-licenza dei diritti previsto dall'articolo 11, comma 6, del Decreto la predisposizione di pacchetti "per piattaforma" o con modalità di tipo "misto" sarebbe in astratto preferibile a una modalità di assegnazione dei diritti "per prodotto". Infatti, la cessione di molteplici pacchetti in esclusiva "per prodotto" può essere considerata quanto ai suoi effetti alla stregua di una situazione di esclusiva, dato il divieto di rivendita dei diritti acquisiti. Al contrario, una configurazione "per piattaforma", se anche conferisse un'esclusiva all'interno di ogni singola piattaforma trasmissiva, si sostanzierebbe di fatto nell'assenza di esclusiva assoluta in capo a un unico operatore: la presenza di più soggetti detentori di diritti sui medesimi eventi genererebbe una maggiore competizione nel mercato con evidenti benefici per i consumatori. Questa soluzione ovierebbe anche alla criticità insita nella vendita "per prodotto", la quale darebbe luogo a un'offerta frammentata con notevoli effetti negativi per i consumatori, che dovrebbero moltiplicare il numero di abbonamenti per vedere tutti gli eventi o, in alternativa, rinunciare alla visione di alcuni di essi.

62. Qualora la LNPNB optasse per una soluzione di commercializzazione "per prodotto", si rileva che essa è idonea a consentire il raggiungimento di un assetto concorrenziale del mercato a condizione che sia espressamente consentita, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del Decreto Legislativo n. 9/2008, la stipula di "*accordi non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme*". In questo modo, appare infatti possibile ottenere il medesimo effetto di un'offerta su diverse piattaforme.

63. In questa prospettiva, tenuto conto anche del più generale contesto del mercato dei diritti sportivi, appare auspicabile che l'offerta in esclusiva per prodotto sia configurata in modo da avere un impatto in termini di *audience* e appetibilità tale da incentivare gli operatori non aggiudicatari a concludere gli accordi di ritrasmissione.

64. Rispetto alla durata delle licenze, si rammenta che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 del Decreto Melandri, novellato per mezzo della legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, i contratti di licenza non possono eccedere una durata massima di cinque anni. Al riguardo, l'eventuale assegnazione di pacchetti di trasmissione esclusiva per cicli di stagione superiori ai tre anni non appare idonea a favorire un sano contesto competitivo sia nell'ottica della remuneratività dell'assegnazione, sia, e con maggior forza, nell'ottica della qualità e fruibilità dei servizi di trasmissione, qualora permangano per gli operatori condizioni di assegnazione in esclusiva⁸.

65. Tenuto conto dell'attuale mancanza di definizione dei criteri di formazione dei pacchetti di diritti esclusivi, si sottolinea che successivamente alla pubblicazione degli inviti a offrire resta impregiudicata l'eventuale valutazione da parte dell'Autorità della conformità della concreta declinazione dei pacchetti, oltre che della successiva assegnazione dei diritti audiovisivi, ai sensi della legge n. 287/1990, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e del Decreto Legislativo n. 9/2008. L'Autorità, infatti, ritiene che la normativa nazionale e comunitaria in tema di

⁷ [Cfr. provvedimento di approvazione n. 25130 dell'8 ottobre 2014, caso SR23 - Lega Calcio Serie B-Linee Guida campionati di calcio 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; provvedimento di approvazione n. 26713 del 25 luglio 2017, caso SR31 - Lega Calcio Serie B-Linee Guida commercializzazione diritti audiovisivi stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; provvedimento di approvazione n. 25824 del 12 gennaio 2021, caso SR38 - Lega Calcio Serie B-Linee Guida commercializzazione diritti audiovisivi stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.]

⁸ [Cfr., sul punto, il caso SR43B - Lega Calcio Serie A/Assegnazione diritti audiovisivi Campionati di Calcio 2027/2028 - 2028/2029, provv. n. 30575 del 28 marzo 2023, con particolare riferimento ai paragrafi 74-84 relativi alla durata dei cicli di commercializzazione.]

concorrenza sia sufficiente a permettere un intervento laddove la LNPB, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudicasse la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori.

66. Con riguardo alle regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, le Linee Guida prevedono, per i pacchetti offerti in esclusiva, l'esperimento di una prima fase, consistente nella pubblicazione dell'invito a offrire, nella presentazione di offerte in busta chiusa da parte dei soggetti interessati e nella formazione di una graduatoria sulla base del prezzo offerto. In tale contesto, è stato previsto che l'Assemblea della LNPB proceda per ogni pacchetto all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia offerto il prezzo più alto, purché superiore al prezzo minimo. Tale disposizione appare conforme al disposto dell'articolo 8, comma 4, del Decreto, che prevede come unico caso di revoca dell'offerta quello in cui non sia raggiunto il prezzo minimo stabilito.

67. Nel caso in cui anche uno solo dei pacchetti di diritti non venga assegnato a causa dell'esito negativo della procedura concorsuale espletata, la LNPB si riserva il diritto di non aggiudicare alcun pacchetto; in questo caso, essa avvierà una nuova procedura competitiva modificando i pacchetti e/o il prezzo minimo, contemplando anche il ricorso immediato alla fase della trattativa privata, quando le condizioni della procedura competitiva svolta e/o i suoi esiti rendano ingiustificati o sproporzionati, anche nell'interesse di una tempestiva assegnazione gli oneri o i tempi di una nuova procedura competitiva.

68. Su tale punto, si deve rimarcare l'importanza della definizione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto e tale da ridurre al minimo l'eventualità che la vendita di uno o più pacchetti abbia esito negativo. Inoltre, la LNPB dovrà fissare i prezzi minimi dei pacchetti in modo da evitare che la previsione della facoltà di non aggiudicare alcun pacchetto, in assenza del conseguimento del prezzo minimo anche per uno solo di essi, generi artificialmente un prezzo minimo dell'offerta complessiva che, come già osservato in precedenza dall'Autorità, non trova riscontro nelle previsioni del Decreto e che determinerebbe un elevato grado di incertezza per i partecipanti alle procedure.

69. In merito alle procedure di vendita, l'Autorità richiama quanto già osservato per i precedenti cicli di commercializzazione⁹ ove si era apprezzato positivamente l'utilizzo di procedure competitive aperte, ritenendo le trattative private un'ipotesi residuale nella strategia di vendita. In tale modo, infatti, si favorisce il confronto competitivo e la contendibilità dei diritti fra la più ampia platea di operatori.

70. L'esigenza di assicurare una rapida assegnazione dei pacchetti, al fine di ottenere le necessarie entrate per garantire la sopravvivenza dell'organizzazione degli eventi, può essere ottenuta attraverso altre soluzioni quali, a mero titolo esemplificativo, la contrazione dei tempi di espletamento delle gare e l'individuazione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto.

71. In ogni caso, l'eventuale fase della trattativa privata dovrà essere improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire ai partecipanti alle procedure in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.**71.** Con riguardo a un'altra ipotesi di commercializzazione dei diritti audiovisivi, quale la realizzazione di un canale tematico diretto della LNPB, allo stato formulata nelle Linee Guida come alternativa rispetto alla distribuzione dei contenuti attraverso l'assegnazione a licenziatari terzi, si rileva che, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 9/2008, essa esula dalla valutazione da operare in sede di esame delle Linee Guida. Ciò posto, non si rinviene allo stato alcuna disposizione nelle Linee Guida che si ponga in contrasto con i principi indicati nell'articolo 13 del Decreto, limitandosi il punto 44 a fare riferimento alla mera circostanza fattuale della mancata assegnazione dei diritti a un soggetto terzo. Pertanto tale ipotesi non è allo stato oggetto della presente valutazione. Come accennato, resta invece impregiudicata la valutazione ai sensi della Legge n. 287/1990 e degli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (i seguto, "TFUE") del contenuto dei contratti di distribuzione che la LNPB eventualmente porrà in essere con gli operatori interessati.

72. Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, fermi restando i poteri di intervento dell'Autorità ai sensi della predetta disciplina, della Legge n. 287/1990 e degli articoli 101 e 102 del TFUE.

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell'Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente procedimento alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui la LNPB, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudicasse la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori;

⁹ [Cfr. provvedimento di approvazione n. 25130 dell'8 ottobre 2014, caso SR23 - Lega Calcio Serie B-Linee Guida campionati di calcio 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; provvedimento di approvazione n. 26713 del 25 luglio 2017, caso SR31 - Lega Calcio Serie B-Linee Guida commercializzazione diritti audiovisivi stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; provvedimento di approvazione n. 25824 del 12 gennaio 2021, caso SR38 - Lega Calcio Serie B-Linee Guida commercializzazione diritti audiovisivi stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, cit..]

RITENUTO che le Linee Guida in esame, sugli aspetti attinenti alla configurazione dei pacchetti, affinché risultino pienamente conformi alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 dovranno tenere conto delle indicazioni sopra formulate;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie B, trasmesse con nota del 24 maggio 2023, aventi ad oggetto la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni sportive 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/2028, 2028/2029.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e sarà pubblicato nel bollettino dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli